

Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en)

9763/17 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2016/0357 (COD)

FRONT 248
VISA 203
DAPIX 213
DATAPROTECT 108
CODEC 935
COMIX 399

NOTA

Si allega per le delegazioni un progetto di regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 da adottare unitamente alla proposta sull'ETIAS in oggetto.

Le nuove modifiche rispetto al documento ST 9580/17 ADD 1 sono evidenziate in **grassetto sottolineato** e indicate con [...].

A seguito delle discussioni in sede di <u>Coreper</u> del 24 e 31 maggio, la presidenza invita il Consiglio ad approvare, come orientamento generale, il testo che figura nell'<u>allegato</u> della presente nota.

9763/17 ADD 1 cap/ANS/bp/S 1

DG D 1 A

Progetto di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento ETIAS assegna nuovi compiti a Europol [...], come ad esempio [...] elaborare e ospitare l'elenco di controllo ETIAS, inserire in tale elenco informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi e formulare pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.
- (2) [...] È opportuno tener conto delle risorse necessarie a Europol per assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure applicabili vigenti.

- (3) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.]
- [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
- (5) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]
- (6) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

- 1. all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere n), o) e p):
 - "n) sviluppare e ospitare l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)] [...] sulla base dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a). Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del GEPD, adotta orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per qualsiasi trattamento di informazioni allo scopo di ospitare l'elenco di controllo ETIAS in conformità del [regolamento ETIAS];
 - o) inserire nell'elenco di controllo ETIAS le informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi ottenute da Europol attraverso la cooperazione internazionale, fatte salve le condizioni che disciplinano la cooperazione internazionale di Europol;
 - p) formulare un parere in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)].";
- 2. l'articolo 21 è così modificato:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Articolo 21

Accesso di Eurojust, dell'OLAF e, ai soli fini dell'ETIAS, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera alle informazioni conservate da Europol";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Europol adotta tutte le misure opportune affinché l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito del suo mandato e ai fini del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], abbia accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'ETIAS.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.".

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente